

COMUNE DI PORTOGRUARO



**REGOLAMENTO RECANTE LA
DISCIPLINA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI
DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE
ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL
PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
DI RECUPERO DELL'EVASIONE IMU E TARI,
AI SENSI DALL'ART. 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE N.145/2018**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Soggetti interessati
- Art. 3 – Costituzione del Fondo
- Art. 4 – Ripartizione del Fondo
- Art. 5 – Entrata in vigore

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'Ente volta al recupero dell'evasione tributaria, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso l'Ufficio Tributi, nonché al personale amministrativo e tecnico, appartenente ad altri uffici dell'Ente chiamato a collaborare con il Settore Tributi al fine di espletare l'attività di cui all'art. 1.

Articolo 3

(Costituzione del fondo)

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'art. 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

Requisito fondamentale per la costituzione del Fondo è aver approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dalla legge.

Il fondo viene costituito in via preventiva nella misura percentuale massima del 5% dell'importo iscritto a Bilancio a titolo di recupero dell'evasione, anche tramite riscossione coattiva, IMU ed eventualmente TARI, qualora l'attività di recupero di quest'ultima, attualmente affidata in gestione ad altro soggetto, venga svolta direttamente dall'Ente.

L'importo da liquidare viene determinato nella misura del 5% delle somme effettivamente e definitivamente riscosse nell'esercizio fiscale precedente a quello del rendiconto della gestione approvato nell'anno di riferimento.

Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a tale titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016 - 2018 secondo cui *“Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”*. Tali risorse in entrata andranno inserite con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le stesse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

Articolo 4

(Ripartizione del Fondo)

Il Fondo è destinato al personale di cui all'art. 2, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- personale Ufficio Tributi (nella sua totalità), con riferimento alla formazione degli avvisi di accertamento, liquidazione, rimborso, annullamento in sede di autotutela, attività di front-office e di back-office, predisposizione degli atti relativi all'eventuale contenzioso in Commissione Tributaria, approfondimento della disciplina relativa all'applicazione delle imposte, predisposizione dei ruoli;
- personale Ufficio Uso e Tutela del Territorio (indicato dal Dirigente dell'Area di afferenza) , in relazione alle richieste di verifica e di chiarimenti relative alle Aree Edificabili, anche attraverso la consultazione di pratiche edilizie;
- personale Ufficio Messi (nella sua totalità) per le attività di notifica;
- personale Ufficio Bilancio (indicato dal Dirigente dell'Area di afferenza) con riferimento all'impegno diretto o indiretto finalizzato a garantire le attività legate alla registrazione e alla contabilizzazione degli incassi.

La ripartizione avviene tutti gli anni in base a relazione del Dirigente Responsabile del Tributo, previa verifica dei presupposti legittimanti la liquidazione dei compensi, fra i quali il raggiungimento degli obiettivi dallo stesso prefissati in ordine al recupero dell'evasione, secondo le seguenti percentuali:

- Ufficio Tributi 60% dell'importo annuo, così suddiviso in quote % relative:
 - *responsabile del procedimento 10%;*
 - *istruttori amministrativi direttamente impegnati nell'attività di liquidazione, nel front-office e in altre attività, 22,50% ciascuno;*
- Ufficio Uso e Tutela del Territorio 10%
- Ufficio Messi 10%
- Ufficio Bilancio 20%

Qualora non si verifichi una o più delle collaborazioni più sopra indicate, le percentuali verranno rideterminate a favore degli effettivi partecipanti in modo proporzionale alla % di ripartizione loro attribuite.

La determinazione di liquidazione dell'incentivo è di competenza del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, in qualità di Responsabile del Tributo e viene predisposta successivamente all'approvazione del Rendiconto della Gestione, una volta avuta la conferma della effettiva partecipazione all'attività da parte dei Soggetti più sopra individuati.

Le somme che costituiscono la quota del Fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.

La quota da attribuire ad ogni dipendente non può in ogni caso superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

Eventuali quote del Fondo non utilizzate e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere ripostate al successivo esercizio.

Articolo 5

(Entrata in vigore e periodi di applicazione)

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Il fondo di cui all'art. 3 viene a costituirsi a partire dall'esercizio finanziario 2020 e precisamente sulla base degli importi effettivamente riscossi nel 2020, così come definiti in sede di Rendiconto della Gestione.

Le somme che verranno determinate a titolo di incentivo saranno, pertanto, liquidate a partire dall'anno 2021.